



PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE VERSO LE DONNE DISABILI

STATO DELL'ARTE E RACCOMANDAZIONI PER IL CONTESTO ITALIANO




Co-funded by the Rights,
Equality and Citizenship Programme (RE
Programme of the European Union

Call: REC-AG-2019

Action grants 2019: RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME

*Il contenuto di questo report rappresenta le opinioni degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità.
La Commissione Europea non si assume responsabilità per l'utilizzo che potrà essere fatto delle
informazioni ivi contenute.*



Visualizza la [licenza d'uso](#)

Indice

1. INTRODUZIONE E CONTESTO	5
2. METODOLOGIA	5
2.1 METODOLOGIA PER LA RASSEGNA DELLA LETTERATURA	5
2.2 METODOLOGIA PER IL LAVORO SUL CAMPO	5
3. ESITI DELLA RICERCA IN LETTERATURA	6
3.1 LA VIOLENZA DI GENERE NEL CONTESTO SOCIOECONOMICO ITALIANO	6
3.2 DEFINIZIONE DI VIOLENZA SESSUALE	8
3.3 DATI STATISTICI RIGUARDANTI LA VIOLENZA DI GENERE IN ITALIA, INCLUSA LA VIOLENZA CONTRO DONNE CON DISABILITÀ	8
3.4. LA NORMATIVA ITALIANA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE	10
3.4.1 <i>Norme generali</i>	10
3.4.2 <i>Norme speciali</i>	18
3.4.3 <i>Norme processuali</i>	18
3.4.4 <i>Norme speciali per il ristoro economico delle vittime</i>	21
3.5 IL SISTEMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SESSUALE	21
3.6 MISURE NAZIONALE DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE	23
3.7 BUONE PRATICHE E RISORSE UTILIZZATI DA INDIVIDUI E PROFESSIONISTI PER IDENTIFICARE, PREVENIRE E SEGNALARE CASI DI VIOLENZA SESSUALE E MOLESTIE SESSUALI, INCLUSA LA VIOLENZA CONTRO DONNE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA	24
3.8 SINTESI DEI RISULTATI NAZIONALI E ULTERIORE ANALISI RISPETTO AL CONTESTO EUROPEO	25
4. ESITI DELLA RICERCA SUL CAMPO	28
4.1 INTERVISTE A PROFESSIONISTI NEL SETTORE DELLA DISABILITÀ E DELLA VIOLENZA	28
4.1.1 <i>Stato dell'arte relativo alla violenza sessuale verso donne con disabilità</i>	28
4.1.2 <i>Capacità e competenze attraverso le quali i professionisti riconoscono, sostengono e prevengono la violenza di genere contro le donne con disabilità</i>	29
4.1.3 <i>Abilità che donne con disabilità dovrebbero avere per identificare, prevenire o denunciare gli episodi di violenza e abuso sessuale</i>	30
4.1.4 <i>Sviluppare la capacità delle donne di riconoscere la violenza e l'abuso: metodi formativi suggeriti</i>	30
4.1.5 <i>Principali difficoltà e sfide che gli operatori devono affrontare in relazione alla violenza e all'abuso sessuale verso donne con disabilità</i>	31
4.1.6 <i>Iniziative e buone pratiche nel campo dell'informazione, educazione, prevenzione e supporto alle donne con disabilità vittime di violenza e abuso sessuale e agli operatori</i>	32
4.1.7 <i>Caratteristiche della formazione</i>	33
4.2 LABORATORIO CON LE DONNE DISABILI	34
4.2.1 <i>Partecipanti</i>	34
4.2.2 <i>Elementi emersi durante il laboratorio</i>	34
4.2.3 <i>Osservazioni</i>	35
5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI	36



Funded by the Rights, Equality
and Citizenship (REC) Programme
of the European Union

stay
preventing and responding to
sexual violence against
women with disabilities

safe

Autori:

Licia Boccaletti (ANS)

Alessia Palermo (ANS)

con la collaborazione di

Salvatore Milianta

Domenica D'Amico

Abstract

Le donne con disabilità hanno un rischio più alto di essere vittime di violenza e hanno meno probabilità di rivelare la violenza subita o chiedere aiuto. Benché in Italia stia progressivamente aumentando l'attenzione al tema della violenza di genere, la violenza sessuale perpetrata nei confronti di donne con disabilità appare ancora come un fenomeno poco conosciuto ed indagato e si evidenzia una scarsità di interventi specificamente dedicati a questo gruppo target. Gli operatori professionali intervistati nell'ambito della presente ricerca evidenziano la rilevanza del tema ma la mancanza di conoscenze e competenze per prevenire e affrontare fenomeni di violenza verso donne disabili, mentre le donne disabili coinvolte nello studio mostrano difficoltà a riconoscere come tali situazioni di violenza. Si raccomanda l'importanza di attivare azioni formative per entrambi i destinatari (operatori e donne disabili) che adottino approcci pragmatici e in grado di offrire strumenti pratici e facilmente applicabili nelle situazioni quotidiane.

1. Introduzione e contesto

Le donne con disabilità hanno un rischio più alto di essere vittime di violenza e hanno meno probabilità di rivelare la violenza subita o chiedere aiuto. Ciò è dovuto al fatto che le donne non sono consapevoli di essere state oggetto di abusi o non hanno le competenze necessarie per riconoscere i maltrattamenti subiti.

In questo contesto si colloca il progetto europeo STAY SAFE, finanziato dal programma europeo REC che mira a: (a) Sviluppare e testare un modello di formazione basato su tecniche creative rivolto alle donne con disabilità psico-sociali e ai professionisti per riconoscere, reagire e denunciare episodi di molestie sessuali (sia online che offline); (b) Sensibilizzare i professionisti (psicologi, assistenti sociali, educatori, personale medico, assistenti sanitari, ecc.), che lavorano nel campo della disabilità sul rischio di molestie sessuali a cui sono esposte le donne con disabilità e fornire loro strumenti per replicare il programma di formazione. Il risultato principale atteso dal progetto è un modello di formazione per donne e uno per professionisti (sia online che offline).

STAY SAFE è promosso da un partenariato coordinato da Anziani e non solo (Italia), EDRA (Grecia), Fundacion Intras (Spagna), Safe Space (Portogallo), Social Innovation Fund (Lituania) e Eurocarers (Belgio). La valutazione è affidata all'Università di Porto (Portogallo)

Il presente report, primo risultato tangibile del progetto, descrive lo stato dell'arte Italiano in relazione alla violenza alle donne (e nello specifico, alle donne con disabilità) e riporta gli esiti di una ricerca sul campo che ha coinvolto operatori professionali e donne disabili al fine di identificare i loro principali fabbisogni formativi in relazione a questa tematica.

2. Metodologia

2.1 Metodologia per la rassegna della letteratura

Questa rassegna ha inteso verificare lo stato dell'arte delle politiche, delle pratiche e della normativa che, in Italia, trattano il tema della prevenzione della violenza di genere verso donne disabili con uno specifico focus sulle violenze e le molestie sessuali.

Per ricercare le fonti sono stati utilizzati Google Scholar e la ricerca sul web. La ricerca è stata effettuata in lingua italiana e le parole chiave utilizzate sono state le seguenti: "violenza alle donne"; "violenza di genere"; "violenza domestica". Tutti questi termini sono anche stati cercati in combinazione con la parola "disabili". Sono stati inclusi gli esiti riportanti dati riferiti al nostro contesto nazionale.

Sono stati esclusi i contenuti che si riferivano esclusivamente a dati, esperienze o ricerche straniere.

Sono state consultate inoltre banche dati giuridiche (<https://onelegale.wolterskluwer.it/> e <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>), per la rassegna della normativa e della giurisprudenza.

2.2 Metodologia per il lavoro sul campo

Il lavoro sul campo è stato realizzato coinvolgendo sia operatori professionali che donne disabili.

Per quanto riguarda gli operatori professionali, sono stati coinvolti tramite intervista semi-strutturata 6 operatori – individuati con un campione di convenienza – operanti nei settori dell'assistenza a persone

disabili (n.4) e in centri anti-violenza (n.2). Le interviste, raccolte previa sottoscrizione di un consenso informato, sono state registrate e trascritte prima di essere riassunte nel presente report.

Per quanto riguarda le donne disabili, il campione era composto da due donne con disabilità psico-sociali e lieve disabilità intellettiva ospiti di gruppi appartamento. Il coinvolgimento delle partecipanti è avvenuto previa raccolta di consenso informato dei loro legali rappresentanti nominati dal Tribunale competente (amministratori di sostegno). Alle partecipanti sono state mostrate delle fotografie raffiguranti situazioni potenzialmente riconducibili a molestie ed è stato loro chiesto di confrontarsi sul significato di tali immagini.



(Fonte delle fotografie: Shutterstock, 2020)

3. Esiti della ricerca in letteratura

3.1 La violenza di genere nel contesto socioeconomico italiano

Il quadro economico e sociale italiano dell'ultimo decennio (2010-2018) è caratterizzato dal persistere di incertezze sugli sviluppi a breve dell'economia e da problemi strutturali che incidono sul potenziale di crescita e sulle condizioni di sostenibilità di medio e lungo termine del Paese. In uno scenario internazionale di crescita generalizzata, nel decennio 2010-2018 il reddito a disposizione delle famiglie italiane è lievemente cresciuto. Ponendo a confronto infatti dati relativi al 2010, necessario è sottolineare come essi risentano di un'influenza dovuta alla crisi finanziaria avvenuta nel 2008, le cui conseguenze si sono protratte negli anni immediatamente successivi; perciò la ripresa avvenuta nell'ultimo decennio può essere osservata come relativa. In aggiunta, la crescita del reddito disponibile in Italia è stata inferiore a quella degli altri maggiori Paesi europei. Nella valutazione del benessere dei cittadini, ulteriore dimensione chiave è rappresentata dall'accessibilità dei servizi sul territorio. Il sistema di welfare italiano è da molti anni caratterizzato da una prevalenza di erogazioni monetarie rispetto alla spesa destinata ai servizi. I dati relativi al 2016, infatti, mostrano come tre quarti (75,7%) della spesa delle Amministrazioni pubbliche per prestazioni sociali sia stata assegnata a riconoscimenti in denaro (e.g. pensioni), mentre unicamente 24,3% a servizi come l'istruzione o i servizi sanitari. Tali dati sono in divergenza rispetto ai dati europei, i quali mostrano come rispetto a quest'ultima categoria la media europea di investimenti sia del 35,6%. L'accesso ai servizi risulta perciò particolarmente difficoltoso per i cittadini italiani, nello specifico per coloro che vivono nel sud del paese, hanno un basso reddito, per famiglie con tre o più minori o per famiglie con almeno un componente straniero (ISTAT, 2019).

Nonostante quanto presentato non offra un quadro prevalentemente positivo della condizione economica e sociale italiana (nello specifico di accesso ai servizi), è necessario sottolineare come un forte cambiamento abbia invece riguardato l'attenzione posta sul tema oggetto del progetto Stay Safe, ossia la violenza di genere. La violenza di genere, per lo più protratta in ambiente domestico, è stata nel recente passato italiano

percepita e classificata come una questione relativa alla moralità pubblica e il buon costume culturalmente concepita come una questione privata per lo più da trattarsi all'interno delle mura domestiche, e non come un fenomeno che colpisce la persona nella sua intimità, identità e libertà: contro la persona ma da trattarsi come una questione di rilevanza pubblica e da contrastarsi a mezzo di organi pubblici. Tuttavia, specialmente nell'ultimo decennio, *le percezioni e le rappresentazioni sociali relative a questa tipologia di violenza sono fortunatamente mutate.*

Infatti, tale tematica presenta diverse sfaccettature, socio-culturale, relazionale, individuale ma altresì clinica e giuridica. Le modalità con le quali una società interviene sulla violenza nei confronti delle donne, ossia la gravità attribuita ad essa ed il tipo di reazione messa in atto a livello sociale e istituzionale, possono quindi essere molto diverse in base al periodo storico e al contesto nel quale la violenza stessa viene perpetrata. In Italia nello specifico due forti passaggi si possono segnalare (AUSL PR, 2013).

Il Primo è l'approvazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 661, "Norme contro la violenza sessuale", che - oltre a ridefinire le fattispecie di violenza e abusi sessuali - li ha collocati nel codice penale tra i delitti contro la libertà della persona; al contempo evitando una ri-vittimizzazione istituzionale delle vittime di abusi sessuali smettendo di non riconoscere come quel tipo di reato colpisse loro beni esistenziali e non la morale pubblica o il buon costume (come accadeva prima della novella) e riconoscendo quei delitti come afferenti alla sfera della libertà personale, riconducendo la sessualità nell'ambito dei diritti della personalità di cui all'art. 2 della Costituzione e riconoscendo come essa attenga all'intimità, all'identità e all'autodeterminazione delle persone che si possono estrinsecare solo per mezzo dell'esercizio delle libertà personali.

Il secondo passaggio è l'approvazione della *legge 27 giugno 2013 n°77* (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2013), per la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul dell'11 Maggio 2011. La Convenzione, e le declinazioni normative italiane in ricezione di essa - come verrà approfondito nei prossimi paragrafi - hanno quindi segnato un punto d'inizio nel contrasto alla violenza di genere, lanciando un forte messaggio (Ministero della Salute, 2020). Confrontando le violenze verificatesi nel 2006 con i dati relativi al 2014 si colgono infatti importanti segnali di miglioramento: sono significativamente diminuite violenza fisica e sessuale da parte dei partner attuali e da parte degli ex partner, oltre che violenze sessuali perpetrate da uomini diversi dai partner (in particolare le molestie sessuali, decimate dal 6,5% al 4,3%) (ISTAT, 2014). Inoltre, con l'introduzione nel 2009 del *reato di atti persecutori-stalking*, che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere", risultano rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

Concludendo, tra le più recenti iniziative nazionali in prevenzione e contrasto alla violenza vi è il *Piano nazionale anti-violenza* (stipulato nel dicembre 2017), frutto di un congiunto lavoro di Ministeri, Forze dell'Ordine, Regioni e Comuni, organizzazioni sindacali e associazioni impegnate sul tema della violenza. Seguendo i principi previsti nella Convenzione di Istanbul, il Piano prevede un'articolazione secondo tre linee d'intervento:

- prevenire la violenza (attraverso piani educativi e di comunicazione, oltre che di formazione degli operatori nel settore pubblico e privato);
- proteggere e sostenere le vittime (attraverso le reti territoriali anti-violenza);
- perseguire e punire (in sinergia con i soggetti istituzionali quali, ad esempio, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia).

Per ciascuna di queste tre linee sono definite le priorità, gli obiettivi specifici e le modalità di attuazione degli interventi, identificando chiaramente l'Amministrazione responsabile (ISTAT, 2017).

3.2 Definizione di violenza sessuale

Il progetto Stay Safe intende focalizzarsi sul fenomeno degli abusi sessuali verso le donne disabili, che è una specie, forse tra le più odiose data la fragilità del tipo di vittima che colpisce e dei beni essenziali che vengono attinti e vulnerati, della più ampia categoria di condotte illecite riconducibili alla violenza contro le donne e alla violenza di genere.

Conformemente all'art 1 della dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne di cui alla risoluzione 48/104 del 20.12.1993 e con la definizione offerta da altri stati europei, il Ministero dell'Interno italiano definisce la violenza di genere come un fenomeno complesso che include:

"[...] Tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso." (ISTAT, 2019)

L'elemento che principalmente contraddistingue la nuova linea di contrasto alla violenza di genere, generalmente intrapresa a fronte della Convenzione di Istanbul del 2011, è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

Nonostante all'interno dello stato italiano le istituzioni offrano descrizione e definizione delle diverse forme di violenza, la violenza sessuale perpetrata nei confronti di donne con disabilità psico-sociali (specifico oggetto del progetto Stay Safe) appare ancora come un fenomeno poco conosciuto ed indagato, tanto che – come sarà approfondito nel paragrafo 3.3 – i dati relativi a questa realtà sono raccolti da specifici enti che lavorano nel campo delle disabilità.

Nello specifico, la violenza sessuale viene definita dall'Istituto nazionale di statistiche nella sezione dedicata alla violenza sulle donne (ISTAT, 2019) come segue:

*"Nella normativa nazionale la violenza sessuale si riferisce a chiunque, con la forza o con la minaccia o l'abuso di autorità, forzi un'altra persona a commettere o subire atti sessuali (Codice penale, articolo 609bis) ed include pertanto lo stupro e le molestie sessuali."*¹

Nel febbraio 1996 la violenza sessuale ha cessato di essere "un crimine contro la morale pubblica" ed è stato pienamente riconosciuto come un "crimine contro la persona". Nello specifico ci si riferisce a tutte le situazioni in cui le donne sono costrette o indotte a compiere o subire atti sessuali di vario genere contro la loro volontà o in assenza di una volontà liberamente espressa. Sono considerati perciò all'interno di tale categoria lo stupro, il tentato stupro, molestie sessuali, costrizione a rapporti sessuali con altre persone, rapporti sessuali indesiderati, attività sessuali fatte per paura delle conseguenze degradanti e umilianti.

3.3 Dati statistici riguardanti la violenza di genere in Italia, inclusa la violenza contro donne con disabilità

La violenza contro le donne è un fenomeno complesso e per comprenderlo e contrastarlo in modo efficace necessario è comprenderne la portata, la diffusione e l'incidenza. Secondo le statistiche ISTAT relative all'anno 2019, il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila persone) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4%

¹ Sulla minor ampiezza del concetto in termini strettamente giuridici riferibili alle donne disabili però vedi *infra*

le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro e il tentato stupro. Il dato è più elevato per le donne con problemi di salute, incluse forme di disabilità. Infatti, sono vittime il 36,7% di chi ha malattie croniche o problemi di salute di lunga durata, il 36,6% di chi ha limitazioni gravi nelle attività e il 36,2% di chi ha limitazioni non gravi. (ISTAT 2019 in FISH Onlus 2019).

Gli autori delle violenze, nella maggior parte dei casi, sono i partner o ex partner. In Italia, le indagini ISTAT e dell'Unione Europea (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014) riportano dati allarmanti (Bastiani, F. & Romito, P., 2020). Nel dettaglio:

- Complessivamente, il 13,6% delle donne in Italia (2 milioni 800 mila) è stata vittima di violenza fisica e/o sessuale da un partner o da un ex partner, in particolare il 5,2% da partner attuale e il 18,9% da un partner passato.
- Nel 62,7% dei casi, gli stupri sono commessi da un partner o da un ex partner.
- Dall'altro lato, il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro.

Oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono anche violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Alcuni dati sono:

- Nel 2014, il 26,4% le donne hanno subito violenza psicologica o economica dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner.
- In tendenza positiva, la violenza psicologica è in forte calo rispetto al 2006, quella commessa dal partner attuale diminuisce dal 42,3% al 26,4%. Diminuisce l'incidenza soprattutto di quella definibile come "meno grave", ovvero non accompagnata a violenza fisica e sessuale (dal 35,9% al 22,4%).
- Nel 2014, le violenze psicologiche più gravi (e.g. minacce, essere chiuse in casa, essere seguite) riguardano l'1,2% delle donne in coppia, mentre i figli sono stati oggetto di minaccia e ritorsione per circa 50 mila donne (0,3%). Per le donne che si sono separate da un ex partner, la strumentalizzazione e la minaccia dei figli raggiunge il 3,4%, le violenze psicologiche più gravi il 13,5%.

Per quanto riguarda lo specifico oggetto del progetto Stay Safe, ossia il contrasto agli abusi sessuali verso donne con disabilità psico-sociali, i dati in contesto italiano sono minori e provengono da specifiche ricerche attuate da enti che intervengono nell'ambito della disabilità. Nello specifico, un'indagine effettuata da FISH Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), condotta su 519 intervistate con differenti disabilità, delinea un quadro allarmante ed addirittura più emergenziale rispetto a quello che riguarda la violenza sulla generalità delle donne. Le donne con disabilità subiscono una discriminazione multipla, come donne e come disabili, e ciò rende la loro condizione ancora più complessa e difficile (FISH Onlus, 2019). Dall'indagine emerge una incidenza notevole e superiore a quella finora delineata: su 519 intervistate, ben 339 (33%) riconosce effettivamente come violenza ciò che ha subito o che continua a subire. Ciò indica inoltre che molto spesso tali donne non riconoscono e non definiscono come "violenza" un atto che le danneggia, se non è di natura strettamente fisica o sessuale. Tra i dati raccolti:

- Forma di violenza: la forma di violenza più ricorrente è quella psicologica, subita dal 54% delle donne; segue la molestia sessuale – che include anche le violenze a sfondo sessuale che si verificano attraverso il web (37%); la violenza fisica (24%) e la violenza economica (7%).

- Agente della violenza: coerentemente ai dati relativi alla popolazione in generale, la violenza è perpetrata prevalentemente da persone note alla vittima (80% dei casi). Nel 51% dei casi si tratta di una persona affettivamente vicina, ossia il partner, attuale o passato, o un altro familiare; nel 21% si tratta di un conoscente e nell'8% di un operatore.
- Tipo di disabilità: fra le intervistate, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza l'82% delle donne con una limitazione cognitiva/intellettiva e l'85% di quelle con una disabilità psichiatrica. Le donne con una disabilità plurima hanno subito violenza nel 74% dei casi, rispetto al 64% registrato tra quelle con un solo tipo di limitazione.
- Riconoscimento e denuncia: solo il 37% delle donne che dichiarano di aver subito una qualche forma di violenza tra quelle indicate afferma di aver reagito. Fra queste una quota più residuale di donne ha deciso di cercare di aiuto, nella propria rete di familiari e amici (6,5%) o rivolgendosi a un servizio competente, ossia ad un Centro antiviolenza (5,6%).

3.4. La normativa italiana contro la violenza di genere

Per rappresentare la (o meglio, per rinvenire e ricostruire una) disciplina giuridica sulle violenze e gli abusi sessuali contro le persone disabili, è necessario cominciare con l'analisi delle norme che in generale trattano e sanzionano violenze e abusi sessuali, per poi rinvenire e riportare norme speciali.

La materia della violenza domestica, della violenza contro le donne e degli abusi sessuali è stata interessata, come anche accennato in precedenza, da un'intesa attività novellatrice che ha inciso profondamente sul testo del codice penale.

Questa la successione e l'approvazione delle leggi nel tempo:

- Legge 15 febbraio 1996, n. 661, Norme contro la violenza sessuale;
- Legge 23/04/2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
- Legge 27/06/2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;
- Legge 15/10/2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
- Legge 19/07/2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il corpo più significativo delle norme che sanzionano violenze e abusi si trova dunque nel codice penale, agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 septies, 608 octies, 609 nonies c.p.

Si procederà riportando il testo della norma citata e si continuerà con l'eventuale analisi dei concetti salienti, controversi, di non immediata intelligibilità o specifici del tema che si tratta in questa sede.

3.4.1 Norme generali

Art. 609 bis Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Ad onta di quanto dica la rubrica, le condotte prese di mira dalla sanzione non riguardano le sole condotte di violenza, ma riguardano le condotte abusive di cui le violenze sono un sotto tipo. È noto che l'abuso, in una relazione, si estrinsechi in un rapporto malsano tra due parti, con una dinamica di ingiustificata asimmetria di potere e controllo dell'una sull'altra, che assume diversi gradi di esteriorizzazione e diverse forme, delle quali una è la violenza. Qui una delle due parti meramente patisce le conseguenze dannose inferte dal comportamento dall'altro. Quanto detto è comprovato dal richiamo nel corpo nella norma non solo alla violenza, ma anche alla minaccia (della violenza in funzione di assoggettamento al potere e controllo del minacciante) o dell'abuso (in senso manipolatorio, del potere e del controllo del soggetto dotato) di autorità.

Altro elemento rilevante all'analisi, perché carente di immediata determinatezza, è la definizione di cosa siano gli "atti sessuali" ai fini della norma. Soccorrono al proposito le definizioni fornite dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito "CI"), ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 77/2013.

Per la CI sono atti sessuali (a) la penetrazione vaginale, anale o orale compiuta su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; (b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; (c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. (art. 36). È poi diritto recepito (cioè, il diritto come percepito dai Tribunali e dalle Corti penali per applicarlo ai casi concreti) che negli atti sessuali vi rientrino anche altre condotte (cfr. per Cass. Pen. 25309/2019), come ad esempio l'autoerotismo, o l'ostentazione e la condivisione via whatsapp con minorenni dei propri organi sessuali o la costrizione all'ostentazione e condivisione via whatsapp degli organi sessuali di minorenni (Cass. Pen., Sez. III, 08.09.2020, n. 25266)

Situazione controversa (parafasandola da quella minorile) è la *corruzione* della persona disabile. Secondo la fattispecie a protezione di minori, è punito chi compie atti sessuali in presenza di uno o più di essi, al fine di farli assistere. È controversa in quanto sorge il dubbio se (a) quella fattispecie possa valere solo con riferimento ai minori, come vorrebbe il divieto di analogia a sfavore del reo di cui al Combinato disposto degli art. 25 Cost, art. 1 c.p., art. 14 preleggi; oppure (b) data l'estesa latitudine del generico termine "atti sessuali", è in grado di comprendere non solo gli atti sessuali su una persona disabile ma anche in presenza di una persona disabile.

Pur non essendo noti casi specifici risolti dai giudici per poter dar luogo ad una giurisprudenza da cui desumere il diritto recepito o almeno criteri orientativi, ma coerentemente con l'interpretazione per cui atti sessuali sono quelli che implicino un contatto fisico (cfr. Cass. pen., Sez. III, Sent., 14/02/2020, n. 5918, in motivazione § 4.1, in principio e nel primo capoverso), pare che gli atti sessuali in presenza e non su una persona disabile possano essere inquadrati solo nelle molestie sessuali e non tra gli atti sessuali di cui al reato ex 609 bis c.p.

Le molestie sessuali sono definite, sempre dalla CI, come “qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” per chi ne è vittima (art. 40). Fattispecie di questo tipo nel nostro ordinamento sono inquadrabili nella contravvenzione di cui al 660 c.p.: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”

Tralasciando valutazioni in merito al fatto che il reato sia estinguibile meramente pagando una somma di denaro mediante richiesta di oblazione ai sensi dell’art. 162/II c.p., anche ad una lettura cursoria non sfugge come la fattispecie prevista dal nostro ordinamento sia più ristretta di quella della Convenzione di Istanbul. Le molestie previste dal nostro codice penale si integrano *solo se commesse in luogo pubblico o aperto al pubblico* quindi rimangono sguarnite di sanzione penale le condotte sessuali moleste che non assurgano a violenze e abusi ai sensi del reato in questione ma che avvengano nei luoghi privati. Questo determina una lacuna normativa significativa nelle protezioni offerte dal nostro ordinamento per prevenire e contrastare fenomeni di questo tipo ai danni di persone disabili. Lacuna che pare difficile da colmare in via interpretativa senza l’intervento del legislatore.

Di grande rilevanza per il tema che si tratta è il n. 1 del secondo comma. Innanzitutto qui si fa riferimento *all’induzione* e non più alla costrizione, quindi in questa fattispecie il consenso della vittima non manca ma è carpito: ci si avvicina all’ambito dei reati a cooperazione artificiosa della vittima, il cui fenotipo è il reato di truffa. Immaginando una gradazione che, per i reati sessuali, va dall’abuso alla violenza, qui siamo nel pieno dell’area dell’abuso. Questo per quanto riguarda la sola struttura della fattispecie perché, per la norma - come dice il principio della stessa (“alla stessa pena soggiace”) -, dal punto di vista sanzionatorio, costrizione (leggasi violenza) e induzione (leggasi abuso) non sono differenziati.

Un criterio offerto dalla giurisprudenza per orientarsi nel riconoscere questa fattispecie è che “l’induzione a compiere o a subire atti sessuali si realizza quando con una opera di persuasione sottile e subdola l’agente convince la persona che si trova in uno stato di debolezza ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto” (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 17/05/2019, n. 38011). Qui l’assonanza con l’elemento oggettivo della truffa - il raggio- è lampante. Il raggio, infatti, si riconosce in un’attività di persuasione per mezzo di un giro di parole subdolo e ingegnoso. Questa norma è qui rilevante perché cerca un temperamento, valido per ogni persona ma sicuramente più delicato per le persone disabili, tra

- il riconoscimento alla sessualità della persona (disabile), “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è, quindi, “senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire” (Corte cost., sentenza, 18 dicembre 1987 n. 561)”, come ebbe a dire il Tribunale di Varese, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, nel Decreto 24 ottobre 2011² con cui respingeva l’istanza di tutore di persona disabile psico-cognitivamente che chiedeva autorizzazione ad inibire la tutelata dall’aver rapporti sessuali; e
- la protezione della fragilità della persona (disabile) in circostanze in cui non è “soggetto” della situazione sessuale ma, per costrizione o induzione, “oggetto” della interazione sessuale.

² In <https://www.altalex.com/documents/news/2011/12/12/la-disabilita-psichica-o-fisica-non-rende-disabili-anche-passioni-ed-emozioni>, ult. cons. 19.08.2020

Contemperamento ben colto dal diritto recepito, per cui questa norma “assicura alle persone malate di mente o psichicamente deboli la possibilità di estrinsecare la propria individualità anche nella sfera sessuale, purché abbiano manifestato il consenso in un clima di assoluta libertà.” (Cass. pen., Sez. III, 12/02/2014, n. 21752).

Art. 609 ter Circostanze aggravanti

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinqies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma [querela dei prossimi congiunti e degli adottanti o degli adottati, in caso di decesso della persona offesa], il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

Alcune annotazioni che è il caso di fare a questa norma:

- 1) normalmente la querela deve essere fatta entro tre mesi ed è sempre revocabile (art. 120 c.p., art. 124 c.p.). Per queste fattispecie si deroga stabilendo norme diverse dalla normalità dei casi.
- 2) Qualche parola in più va spesa sulla legittimazione a proporre querela, nell'ipotesi di disabili sprovvisti di capacità di agire giuridicamente (cioè: di compiere atti validi ed efficaci di esercizio dei loro diritti):
 - a. Per le ipotesi di “interdetti a cagione d'infermità di mente” il diritto di querela è esercitato dal tutore. (art. 120 c.p.).

- b. Nelle ipotesi, ormai maggioritarie, in cui la persona disabile sia beneficiaria di amministrazione di sostegno, il diritto di querela può essere esercitato dall'amministratore di sostegno (di seguito, ads). È bene precisare due questioni:
- i. che l'amministratore non ha un autonomo potere di esercizio di querela che gli deriva automaticamente dalla nomina di ads. L'ads può solo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale per la proposizione della querela. Curatore speciale per la querela potrà essere nominato esso stesso ads, salvo che non si incorra in una situazione di conflitto di interessi (come nel caso, ad esempio, che l'assunto autore del reato sia l'ads stesso);
 - ii. che l'ads, per lo statuto dei doveri che ha verso il beneficiario, *deve* procedere alla richiesta di proporre querela al giudice tutelare ogni qualvolta ve ne sia l'opportunità, pena la sua responsabilità per malagestione dell'amministrazione di sostegno a lui affidata.
- c. Per la ancor più residuale ipotesi di disabile inabilitato, la facoltà è attribuita all'inabilitato stesso in caso il curatore vi abbia rinunciato (125 c.c.), ma se il curatore lo ritiene può proporre querela nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, dell'inabilitato (120 c.p. 3° comma)

3) Il ruolo di incaricato di pubblico servizio può rinvenirsi in capo agli operatori che operano nell'ambito dei vari servizi assistenziali gestiti direttamente da, o per conto di, enti territoriali (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 21/12/2017, n. 57233; che ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio ad educatore professionale che operava all'interno di una struttura a residenzialità "leggera" preposta alla cura di ospiti con problematiche psichiatriche); mentre quello di pubblici ufficiali ricorre in capo al personale sanitario, pubblico o di entità che gestiscono servizi per conto degli enti territoriali, che ha in carico il disabile (cfr. Cass. Pen., sez. un., 27/03/1992, n. 7958, che ha sancito che "il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, per una casa di cura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, è pubblico ufficiale, in quanto partecipa delle pubbliche funzioni che l'U.S.L. svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione")

4)

Il richiamo agli istituti dell'incaricato di pubblico servizio e del pubblico ufficiale offre l'occasione per richiamare altre norme relative al loro statuto giuridico per quanto qui rileva.

I pubblici ufficiali (pub. uff.) e gli incaricati di pubblico servizio (i.p.s.) hanno l'obbligo di denunciare, per iscritto, senza ritardo, i reati perseguibili d'ufficio, di cui hanno avuto notizia a causa o nell'esercizio delle loro funzioni o servizi, al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 361 c.p.³, per i p. u.; art 362⁴ c.p., per gli i.p.s.)

³ Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 3 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

⁴ Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

L'obbligo di serbare il segreto professionale di cui all'art. 622 c.p. non fa venire meno l'obbligo di denuncia. L'art 622 c.p. stabilisce che "chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516"

La "giusta causa" che giustificerebbe la rivelazione di un segreto ben può identificarsi con gli obblighi di denuncia di cui all' art. 361 c.p., per i p. u.; art 362 c.p., per gli i.p.s.

Quindi, chi avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela per adempiere al dovere di denuncia inerente al proprio statuto di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ha "giusta causa" per rivelarlo ed è scriminato dal reato di rivelazione di segreto professionale, che quindi non ha più il dovere di serbare. In questo senso si veda Cass. Pen., sez. VI, 16/02/2017, n. 7440, che ha ritenuto assistente sociale e psicologo incaricati dal Tribunale (quindi incaricati di pubbliche funzioni) non debbano tenere il segreto giacchè in quanto incaricati di pubblici servizi hanno "obbligo di riferire all'autorità giudiziaria notizie di reato procedibili d'ufficio, apprese nell'esercizio e a causa del loro servizio" (in motivazione, §2).

La rappresentazione degli istituti coinvolti nel fenomeno oggetto di indagine del presente testo non sarebbe adeguata se non si richiamasse quell'istituto affine all'obbligo di denuncia che è l'obbligo di referto, di cui all'art. 365 c.p., che riguarda i professionisti della sanità che non sono contestualmente anche p.u. o i.p.s. Esso stabilisce che "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516".

Gli esercenti la professione sanitaria ricompresi nell'ambito dei soggetti passibili della sanzione indicata, per quanto qui rileva, sono quelli di cui al R.D. 1265/1934, art. 99, il quale elenca gli esercenti una professione sanitaria *principale* (medici, chirurghi, farmacisti, veterinari, odontoiatri, biologi, a cui aggiungere ai sensi dell'art. 01 della L. 56/1989, lì introdotto ex L. 3/2018, gli psicologi) e gli esercenti la professione *ausiliaria* (ad es.: infermieri professionali, levatrici, assistenti sanitarie, ostetriche, vigilatrici di infanzia) nonché, ai sensi del D.M. 29/03/2001, gli esercenti le professioni *sanitarie riabilitative* (e cioè: podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale).

Sono esentati, tra coloro che appartengono alle categorie indicate, quanti, facendo referto, esporrebbero la persona assistita a procedimento penale (art.365, 2°co) o quanti abbiano ommesso di fare referto in quanto costretti dalla necessità di salvare sé o un proprio prossimo congiunto⁵ da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Senza poter poi esaurire le eccezioni alla eccezione al principio di segretezza degli esercenti le professioni sanitarie (la cui analisi non è possibile in questa sede), e per le quali si rinvia ai codici deontologici di ciascuna

⁵ Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole art. 307, 2° co c.p.)

professione, si può affermare che è legittimo contravvenire al dovere di segretezza ogni qualvolta ricorra lo stato di necessità, ossia qualvolta chi ha contravvenuto ad un precetto penale (tra cui il rispetto del segreto professionale) lo ha fatto "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo." (art. 54 c.p.). Norma che costituisce l'archetipo su cui i codici deontologici delle singole professioni hanno postulato l'esenzione dall'obbligo di segreto⁶

Schematizzando:

- Il principio è l'obbligo di segretezza;
 - o eccezioni a questo principio sono:
 - l'obbligo di denuncia per l'incaricato di pubblico servizio e il pubblico ufficiale;
 - lo stato di necessità di all'art. 54 c.p.; o
 - l'obbligo di referto per gli esercenti le professioni sanitarie.
 - Eccezioni all'eccezione "obbligo di referto", che rilegittima il segreto (e riafferma il principio), sono
 - o l'esposizione dell'assistito a procedimento penale o
 - o la necessità di salvare sé o un proprio prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nell'ipotesi l'esercente la professione sanitaria sia incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale, l'obbligo di denuncia assorbe il dovere di referto e non compatisce le sue eccezioni: l'esercente le professioni sanitarie che sia anche i.p.s. o p.u., in caso di reati procedibili d'ufficio, dovrà procedere a denuncia anche se la denuncia esponga la persona assistita a procedimento penale o la denuncia esponga sé o un proprio prossimo congiunto a un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Art 609 octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter .

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Con riferimento al richiamo di cui all'ultimo comma dell'art.609 octies, i n. 3 e 4 del primo comma e il terzo comma dell'art.112 c.p. stabiliscono *l'aggravante*:

- per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette (n. 3, 1° comma);
- per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111,

⁶ Si veda ad esempio l'art. 13 cod. deont. psi " ...valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.", o il 3° co di cui all'art. 10 del cod. deont. medico "La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge."

- + ha determinato un minore di anni 18 a commettere il reato o
- + ha determinato una persona in stato di infermità o di deficienza psichica a commettere il reato, ovvero
- + si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (n. 4, 1° comma);
- per chi ha determinato altri, di cui sia il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, a commettere il reato; o per chi si è avvalso di altri, di cui sia il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, a commettere il reato o per chi ha partecipato nella commissione del delitto con altri di cui sia il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale (terzo comma).

Quindi godono della *diminuzione* della pena: le persone soggette all' esercizio della autorità, direzione o vigilanza altrui; i minori di anni 18 o una persona in stato di infermità o deficienza psichica che siano stati determinati da, o di cui si sia avvalsa, o che abbiano partecipato con, altra persona; i figli che siano stati determinati a commettere il reato da, o di cui si sia avvalso il, o che abbiano partecipato alla commissione del delitto con, il genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Art.612 ter c.p. – diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Questa fattispecie può essere particolarmente significativa perché condotte come quelle lì descritte si prestano "naturalmente" ad essere utilizzate anche in funzione denigratoria e lesiva della dignità della vittima e quindi a saturare, se non ad accrescere, pienamente la loro portata multi-discriminatoria verso le vittime: in quanto donne e in quanto disabili.

Non vanno dimenticate le circostanze aggravanti comuni che possono ricorrere nelle fattispecie elencate sopra:

Art. 61 Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciale le circostanze seguenti:

[...]

5. l'averne approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa⁷;

[...]

11-sexies. l'averne, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;

3.4.2 Norme speciali

Fin qui la rassegna delle norme generali di contrasto agli abusi sessuali. Per quanto riguarda le norme speciali, rilevante è l'art. 36, primo comma, della legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che sancisce che, quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII (tra i quali sono ricompresi tutti quelli passati qui in rassegna) e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, "sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà." Il sottolineato è di chi scrive. A rinforzo il secondo comma del medesimo articolo, la legge stabilisce che "per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare".

3.4.3 Norme processuali

Importanti strumenti di protezione sono gli ordini di protezione, utilizzabili sia in funzione preventiva, che protettiva e cautelare di carattere processuale:

c.p.p. art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno

⁷ Con riferimento ai reati in oggetto verso le donne disabili, questa è ipotesi residuale, forse assorbita dagli elementi costitutivi o da altre circostanze speciali o ad effetto speciale ma che, tuttavia, è da tenere in conto in quanto l'infinità varietà di forme e circostanze con cui i fatti umani si compiono potrebbe darsi il caso che alcuni di questi possano non ricadere negli elementi costitutivi o tra le circostanze speciali o ad effetto speciali come disciplinate e recepite dalle norme che le prevedano ma ricadano nella norma che si annota.

sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile [ordinanza presidenziale ante ordinanza presidenziale] ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

Art. 282-ter c.p.p. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis [norme sul c.d. braccialetto elettronico].

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni

Art. 384-bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6 (cioè: violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione e disciplina, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, i reati sessuali, minacce e stalking) ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni [relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima]

387 bis c.p. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Analoghi provvedimenti sono previsti in sede civile, riportati qui di seguito.

art. 342-bis. c. c. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter

c.c. art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Come si evince dunque dalla lettera della disposizione, il provvedimento in sede civile consta di alcuni elementi necessari, indefettibili a pena di nullità:

1.n.) la durata dell'ordine di protezione (non può essere superiore a un anno e che può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario);

2.n) le modalità di attuazione dell'ordine;

ed elementi eventuali, a seconda dei fatti e delle situazioni cui il provvedimento è opportuno si adatti:

1.e) *l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati*

2.e) *il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante;*

3.e) *Altri provvedimenti opportuni tra cui:*

3.1.e) *l'ausilio della forza pubblica*

3.2.e) *l'ausilio dell'ufficiale sanitario*

La violazione degli ordini di protezione in sede civile, non sono assistiti dalle sanzioni di cui al 387/II c.p., ma dalle più modeste sanzioni di cui al 650 c.p. che sancisce che "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".

3.4.4 Norme speciali per il ristoro economico delle vittime

Salve le norme generali per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (di cui agli art. 2043 e 2059 del Codice Civile) patito in conseguenza della vittimizzazione dai reati sopra descritti, cui si rinvia per approfondimenti non affrontabili -ratione materiae- in questa sede, pare opportuno segnalare che (ai sensi dell'art.11, L. 122/2016, titolato *Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147*; da ultimo attuato con D.M. Min.Interno 22 novembre 2019) alle vittime del "delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'[art. 609-bis, terzo comma, del codice penale](#), può essere riconosciuto un importo fisso di euro 25.000" a carico del Fondo [statale] di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Ciò sempreché ricorrano le circostanze previste di cui all'art. 12 della L. 122/2016, tra le quali si segnala, a indicare quanto sia residuale l'ottenimento dell'indennizzo, quella per cui "la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza" (lett. b, primo comma, art. 12, L. 122/2016)

3.5 Il sistema nazionale di prevenzione della violenza sessuale

In Italia, il tema della prevenzione della violenza sessuale rientra all'interno del più ampio sistema di prevenzione della violenza di genere.

Il 27 giugno 2013 il Parlamento italiano ha adottato il disegno di legge recante l'autorizzazione alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (c.d. Convenzione di Istanbul). La struttura della Convenzione, adottata dal sistema nazionale, è basata sulle "tre P": prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli. A queste viene aggiunta una quarta "P", quella delle politiche integrate, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici determinanti.

Il provvedimento, poi convertito con modifiche dalla Legge 15 ottobre 2013, n.119 ha aggiornato e rimodulato gli strumenti di prevenzione e di repressione della violenza di genere, esercitata anche in ambito domestico. Al fine di definire una strategia complessiva di intervento, la medesima normativa ha previsto, l'elaborazione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", poi adottato nel 2015.

La strategia di gestione è basata su una governance multilivello che coinvolge le amministrazioni pubbliche ai diversi livelli (Nazionale, Regionale, locale) oltre al Privato Sociale e all'associazionismo non governativo impegnato nel contrasto alla violenza e nella protezione delle vittime (Centri Anti Violenza).

È stato altresì attivato un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza.

In relazione al tema specifico della Prevenzione, il Piano indica come obiettivo la "promozione di un cambiamento che riguardi atteggiamenti, ruoli di genere e stereotipi che rendono accettabile la violenza maschile nei confronti delle donne". Il Piano prevede un intervento sui seguenti assi:

- Comunicazione: sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione rispettosa della rappresentazione di genere e che eviti la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza.
- Educazione: ovvero educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale. Ciò, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti, sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica
- Formazione: rafforzare le opportunità di formazione per le figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere e domestica

Il Piano Strategico Nazionale, elaborato successivamente per il triennio 2017-2020, aggiunge ulteriori priorità per la prevenzione quali:

- l'attenzione specifica alle donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate;
- l'attuazione di interventi di prevenzione secondaria tramite il trattamento degli uomini maltrattanti;
- l'aumento di consapevolezza dell'opinione pubblica circa i meccanismi della violenza di genere.

In questo stesso documento troviamo un riferimento specifico alla disabilità, individuata come circostanza che espone la donna ad un duplice rischio. A questo proposito, il Piano sottolinea la necessità di rafforzare servizi di supporto specializzati e generali per le vittime di violenza, nel cui ambito viene riservata una particolare attenzione a gruppi di donne caratterizzati da vulnerabilità multiple, tra cui le donne disabili.

3.6 Misure nazionale di prevenzione della violenza di genere

Il Sistema che attua le misure preventive previste dal Piano Nazionale include diverse tipologie di organizzazioni e servizi.

A livello territoriale vi sono:

- I servizi sociali territoriali forniscono informazioni, orientamento e consulenza alle donne vittime di violenza e maltrattamento, oltre a poter erogare interventi e prestazioni, in integrazione con altri servizi e/o istituzioni, volte a contrastare la fragilità sociale della donna e consolidare azioni di inclusione lavorativa e per l'autonomia economica di donne che sono a rischio di subire violenza. Il servizio sociale si trova inoltre in una posizione privilegiata per fare emergere il problema della violenza sulle donne. Ad esempio gli interventi di assistenza economica, o le segnalazioni di dispersione scolastica o le richieste di indagine dei Tribunali ed ogni altra attività del servizio, sono occasioni per entrare nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e fare emergere il problema della violenza.
- I Centri Antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne, che offrono accoglienza, consulenza, ascolto e sostegno alle donne, anche con figli/e, minacciate o che hanno subito violenza. Hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Oltre agli interventi diretti verso chi è vittima di violenza e necessità di aiuto e protezione, i Centri lavorano anche sulla prevenzione in quanto: progettano e realizzano percorsi di formazione per professionisti; promuovono attività di promozione e prevenzione nelle scuole; promuovono eventi di sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e campagne di prevenzione sul territorio contro la violenza maschile.
- I Servizi sanitari territoriali coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sono sia i consultori familiari che i servizi ospedalieri e i pronto soccorso. Nel 2017 sono state approvate con Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri delle linee guida nazionali a cui gli operatori devono attenersi in caso sospettino situazioni di violenza. In questo documento, ci si riferisce anche al caso di donne disabili, specificando che l'operatore dovrà utilizzare "una corretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale".

A livello nazionale è stato istituito da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità il numero verde 1522. È un numero di pubblica utilità per l'emersione e il contrasto della violenza intra ed extrafamiliare a danno delle donne. Il numero verde risponde in diverse lingue, ma non vengono indicate modalità comunicative specifiche per chiamanti con disabilità.

Oltre a questo sistema di servizi diffuso più o meno omogeneamente a livello nazionale, vi sono iniziative specifiche di organizzazioni e territori che offrono ulteriori supporti, quali ad esempio progetti di peer-education tra adolescenti; progetti di media-education sul tema della violenza di genere. Sotto questo

profilo, la situazione è piuttosto frammentata, poiché esistono una pluralità di enti che operano a livello locale ma con una mancanza di standard e progettualità comuni. Per converso, un esempio di coordinamento è l'Associazione Nazionale D.i.Re "Donne in Rete contro la violenza", costituita nel 2008 come

la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne e che racchiude oggi oltre 80 membri.

3.7 Buone pratiche e risorse utilizzati da individui e professionisti per identificare, prevenire e segnalare casi di violenza sessuale e molestie sessuali, inclusa la violenza contro donne con disabilità intellettiva

Come descritto nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza sessuale e di genere, senza un riferimento specifico alle donne con disabilità, le esperienze presenti sul territorio italiano sono numerose e variegate.

Per quanto riguarda le buone pratiche di prevenzione della violenza di genere rivolte a giovani e studenti, ci riferiamo ad una ricerca condotta da IUL e INDIRE (2020), secondo la quale i progetti dovrebbero includere delle dimensioni di: apprendimento attivo (quindi progettualità in cui gli studenti sono attori del processo e non recettori passivi di informazioni), ricorso a metodi creativi di espressione, visualizzazione (ovvero il ricorso ad immagini fotografiche o video), la connessione ad esperienze personali degli studenti, in cui essi possano identificarsi e l'utilizzo di metodi di educazione tra pari.

In relazione, invece, alle esperienze specifiche in relazione alla violenza sessuale verso donne con disabilità, l'analisi effettuata ha consentito di identificare solo tre azioni progettuali con partner italiani che hanno trattato questo tema specifico. Si tratta dei progetti:

- "Disabled Girls and Women - Victims of Violence" finanziato dal Programma Daphne il cui partner italiano era DPI Italia (Radtke, D. et. al., 2001).
- "Aurora", realizzato dall'Associazione Frida con il finanziamento di Philip Morris Italia (Fioravanti, G., et al. 2014)
- "Voci di donne", realizzato da AIAS Bologna con il finanziamento della Fondazione Del Monte (Pesci, C. et.al., 2017).

Le raccomandazioni che si possono trarre da queste esperienze, riguardano innanzi tutto alcuni principi di prevenzione che dovrebbero essere applicati nel lavoro con donne disabili. I messaggi chiave dovrebbero essere:

- "Il tuo corpo ti appartiene"
- "Abbi una percezione positiva del tuo corpo: adoralo – proteggilo"
- "Puoi dire di no" - promuovere la cultura del "puoi dire di no" in ogni circostanza
- "Fidati del tuo istinto" - promuovere una cultura di autodeterminazione e libertà di scelta
- "Puoi parlare liberamente della tua sessualità"

Altri temi che dovrebbero essere affrontati in ottica preventiva sono: la discussione circa la differenza tra contatto fisico piacevole e spiacevole e tra segreti buoni e cattivi (tramite il messaggio che è possibile mantenere dei segreti piacevoli per sé, ma bisognerebbe condividere con qualcuno di cui ci si fida quelli che fanno stare male). Sono inoltre raccomandati la promozione di gruppi per condividere percorsi di crescita personale e autoriflessione circa il proprio corpo, gli stereotipi sulle donne con disabilità, le relazioni con le proprie famiglie e l'accesso a opportunità di educazione sessuale.

Per quanto riguarda le azioni preventive a livello delle politiche / comunitario le raccomandazioni riguardano:

- Assicurare alle donne disabili l'accesso a percorsi formativi e interventi di prevenzione sulla violenza e ad informazioni sui servizi di supporto spiegate in modo semplice e a loro comprensibile
- Assicurare l'accessibilità dei servizi alle donne con disabilità, sia per quanto riguarda le barriere architettoniche (per i centri antiviolenza) che in relazione agli strumenti tecnici utilizzati
- Fornire a tutti i professionisti che lavorano nel campo della violenza di genere opportunità di formazione sulla disabilità e gli ostacoli ad essa connessi e addestramento su come comunicare efficacemente con le donne con disabilità sensoriale, cognitiva o psichiatrica
- Adottare all'interno dei servizi pratiche professionali che facilitino il disvelamento: rimuovere i tabù relativi alla sessualità delle donne disabili; adottare un approccio non giudicante, credere in ciò che viene detto dalle donne, offrire opportunità di parlare in privato.
- Garantire controlli indipendenti sui servizi di assistenza (comprese le strutture residenziali e semi-residenziali)

3.8 Sintesi dei risultati nazionali e ulteriore analisi rispetto al contesto Europeo

In conclusione, quanto fino ad ora delineato in termini di dati, statistiche e misure intraprese all'interno dello stato italiano per prevenire e fronteggiare la violenza di genere può essere posto a confronto con quanto realizzato dall'Unione Europea. Questo confronto metterà in luce i progressi e le sfide che l'Italia ha raggiunto e dovrà affrontare sul tema. Nello specifico l'European Institute for Gender Equality attraverso l'Indice di uguaglianza di genere misura il progresso della parità di genere nell'UE, dando maggiore visibilità alle aree che necessitano di miglioramenti e sostenendo i decisori politici nella progettazione di misure più efficaci per la parità di genere. Il valore numerico considera differenti categorie di analisi, ossia: Salute, Lavoro, Guadagno, Conoscenza (di cui le dimensioni sono raggiungimento e partecipazione, segregazione), Potere (politico, economico e sociale), Conciliazione vita-lavoro, Tempo (dedicato alle cure e ad attività sociali) e come categoria corollaria la Violenza⁸.

Secondo questo Indice riferito all'anno 2017, l'Italia si colloca al 14° posto nell'UE per uguaglianza di genere (62.1/100). Il valore numerico è di 4,4 punti inferiore a quello dell'Unione Europea nel suo complesso; ciononostante tra il 2005 e il 2017 il punteggio è aumentato di 13,8 punti. Questo dato indica che l'Italia sta velocemente progredendo verso la parità di genere e, secondo l'analisi dell'European Institute for Gender Equality, ad un ritmo maggiore rispetto agli altri Stati membri.


Analizzando nello specifico il dominio di Violenza, il punteggio dell'Italia è leggermente inferiore alla media UE (26.8); dunque in tendenza positiva appare da tale misura che le violenze verso il genere femminile abbiano frequenza inferiore rispetto all'UE nel suo complesso. Tale categoria è costituita da tre sotto-domini: la prevalenza, che misura la frequenza della violenza contro le donne; la gravità, che misura le conseguenze sulla salute della violenza; e la rivelazione, che misura la denuncia della violenza. In termini di *prevalenza* in Italia, il 27% delle donne ha subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni (rispetto al 33% dell'UE)

⁸ La violenza contro le donne è inclusa nell'Indice di uguaglianza di genere come dominio satellitare. Ciò significa che i punteggi del dominio della violenza non hanno un impatto sul punteggio finale dell'Indice di uguaglianza di genere. Un punteggio elevato nell'Indice di uguaglianza di genere infatti significa che un paese è vicino al raggiungimento di una società di uguaglianza di genere. Tuttavia, nel campo della violenza, più alto è il punteggio, più grave è il fenomeno della violenza contro le donne nel paese. Su una scala da 1 a 100, 1 rappresenta una situazione in cui la violenza è inesistente e 100 rappresenta una situazione in cui la violenza contro le donne è estremamente comune, molto grave e non rivelata. Il paese che ha ottenuto i migliori risultati è quindi quello con il punteggio più basso.

mentre il 7,1% delle donne intervistate dichiara di aver subito violenza fisica e/o sessuale negli ultimi 12 mesi. Analizzando il sotto-dominio di *gravità*, il 67,7% delle donne dichiara di aver subito conseguenze sulla propria salute a causa di violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni (rispetto al 68,9% dell'UE), mentre il 35% dichiara di aver subito violenza fisica e/o sessuale da più di una figura, come ad esempio il partner attuale, un ex partner o un'altra figura (rispetto al 37,4% dell'UE). Per quanto riguarda il dominio di *rivelazione*, la percentuale di donne che ha subito violenza fisica e/o sessuale negli ultimi 12 mesi e non l'ha rivelato a nessuno è del 15% (rispetto al 13,4% dell'UE). Infine, alcuni indicatori aggiuntivi offrono ulteriori dati di confronto:

- La percentuale di donne che ha subito *violenza psicologica* da parte di un partner attuale o ex partner è del 38%, rispetto al 43% nell'UE;
- Il 51% delle donne in Italia ha subito *molestie sessuali* da parte di un qualsiasi autore, conosciuto o sconosciuto (rispetto al 55% dell'UE);
- La percentuale di donne che ha subito *stalking* da parte di un qualsiasi autore è del 18%, ugualmente al dato dell'Unione Europea.

Gender Equality Index 2019



Indice europeo di uguaglianza di genere – anno 2019

ES 70.1
EU 67.4
IT 63.0
PT 59.9
LT 55.5
GR 51.2

Indice sulla Violenza di genere - anno 2017

EU 27.5
GR 27.4
IT 26.8
ES 25.2
LT 25.0
PT 24.5

Sotto-dominio della Prevalenza

EU 21.2
LT 19.3
IT 17.9
GR 17.1
PT 15.7
ES 13.7

Sotto-dominio della Gravità

EU 46.9
IT 46.6
LT 44.3
GR 42.9
ES 42.5
PT 39.0

Sotto-dominio della Rivelazione

GR 22.1
ES 19.4
PT 18.7
IT 15.8
EU 14.3
LT 11.2

Dunque, in virtù di questi dati è possibile osservare come da un lato in Italia le sfide da affrontare in termini di uguaglianza di genere siano ancora numerose, e riguardino nello specifico domini come il Lavoro, il Tempo ed il Potere, dall'altro lato significativi progressi siano però stati raggiunti nella lotta alla violenza di genere. Questi dati europei vanno a rafforzare quanto argomentato nei precedenti paragrafi, ossia una tendenza positiva dell'ultimo decennio nel riconoscimento e nella lotta alla violenza di genere nello stato italiano. Necessario è però sottolineare come questi ampi progressi delineati siano parzialmente visibili in virtù del livello da cui l'Italia partiva nello scorso decennio, in termini di limitati riconoscimento di diritti e sanzioni verso atti di violenza. Nonostante ciò la celerità con cui i risultati ad oggi registrabili sono stati ottenuti non è un elemento da sottovalutare, in qualità anche di buone prassi apprese e applicabili in futuro.

4. Esiti della ricerca sul campo

4.1 Interviste a professionisti nel settore della disabilità e della violenza

4.1.1 Stato dell'arte relativo alla violenza sessuale verso donne con disabilità

I professionisti del settore intervistati riconoscono la gravità del tema della violenza sessuale perpetrata contro le donne con disabilità, esprimendo come a loro parere l'immaginario comune sottovaluti questo fenomeno. La loro esperienza diretta sul campo conferma anche i dati statistici e di ricerca, in quanto essi in primo luogo sono spesso venuti a coscienza o si sono imbattuti in casi di abuso o violenza contro donne disabili.

Nello specifico, i professionisti che operano nel campo della disabilità esprimono come la sessualità nella disabilità rappresenti un grande tabù sul territorio italiano. La presenza di questo tabù spesso non offre alle

persone disabili la possibilità di avere conoscenze e competenze nel campo della sessualità, negando loro non solo la possibilità di praticarla ma anche di ricevere informazioni e insegnamenti. Questo espone queste persone ad un rischio elevato, in quanto non scoprono l'espressione sicura e consensuale della sessualità e tendono a normalizzare qualsiasi pratica che viene loro proposta, indotta abusivamente o imposta.

Dall'altro lato, i professionisti che lavorano nel campo della violenza contro le donne esprimono come sia raro ricevere richieste d'aiuto da parte di donne con disabilità. Questo in quanto esse probabilmente non riconoscono di essere vittime di violenza e/o non sono in grado di dare un nome alla forma di disagio che vivono. Sarebbe quindi necessario creare una rete tra questi due mondi professionali, quello della disabilità e quello dell'antiviolenza, che raramente tendono ad intrecciarsi.

Alcune citazioni degli intervistati:

"Credo che il problema riguardante la violenza di genere, nello specifico verso donne disabili, sia sottovalutato in quanto a meno che non si arrivi ad una violenza fisica eclatante non si ha consapevolezza che questo possa accadere." (IT, P3)

"Se non si è abituati a parlare di sessualità con persone disabili, in che modo ci attendiamo che esse sappiano discernere cos'è "normalità" e cos'è violenza? La sessualità appare negata verso le persone disabili," (IT, P2)

"Credo che il punto più grave è che tali situazioni sono spesso normalizzate dalle vittime, fino all'arrivo dei servizi sociali esse non realizzano che quanto stanno vivendo non sia normale. Dalla mia esperienza nel 55%

dei casi quando c'è uno svantaggio spesso c'è stato un abuso, quindi è molto elevato il numero di donne che ha subito una violenza di qualche tipo." (IT, P6)

4.1.2 Capacità e competenze attraverso le quali i professionisti riconoscono, sostengono e prevengono la violenza di genere contro le donne con disabilità

Tutti i professionisti intervistati sono venuti a contatto (direttamente o indirettamente, attraverso i propri colleghi) con situazioni di violenza contro le donne con disabilità. Per quanto riguarda le strategie messe in atto per il riconoscimento e l'incontro con i casi di violenza, è utile fare una distinzione tra le aree di lavoro.

I professionisti che lavorano con le persone con disabilità (come gli assistenti sociali e gli educatori) esprimono la mancanza di una metodologia, un protocollo da seguire quando hanno consapevolezza di una violenza in atto. Infatti, le scelte intraprese sono dettate dal buon senso e dalla sensibilità di ogni operatore, in quanto non è definito un modo di agire univoco e convalidato in questi casi. Questa condizione crea inoltre stress e frustrazione nei lavoratori stessi, che non si sentono competenti nella gestione autonoma della situazione, generando così una carenza di efficacia, anche in termini di tempo di azione. Uno degli educatori intervistati dichiara che generalmente la situazione di violenza è riconoscibile, in quanto anche se spesso le vittime tendono a normalizzare l'evento, esso genera comunque un disagio in loro (ad esempio nel loro comportamento, nelle attività che svolgono). Un'altra operatrice afferma invece di essersi spesso chiesta se non le sia sfuggito qualcosa, poiché spesso l'utente non riesce a verbalizzare un disagio. Lo strumento principale che utilizza nella prevenzione di ogni possibile rischio è il rapporto con l'utente, ma è necessario che egli dia un segnale che l'operatore possa leggere. Quello che manca è quindi una riflessione profonda e condivisa sull'argomento e un modello operativo diagnostico da applicare.

I professionisti che lavorano nei centri antiviolenza, invece, spiegano quanto sia complesso per loro distinguere se una donna che richiede aiuto abbia o meno una disabilità cognitiva, soprattutto se lieve. Spiegano, infatti, come donne che subiscono violenza quotidianamente, nella sfera domestica, si presentino spesso in stati di paura, incertezza, confusione. Questo rende il loro comportamento simile a quello di una persona con una lieve disabilità intellettiva o cognitiva. In aggiunta, laddove invece la disabilità sia riconosciuta come più grave, le operatrici intervistate non sentono di avere le capacità per interfacciarsi con queste persone. La formazione che si svolge nei centri antiviolenza infatti non si occupa di questi casi, anche se la metodologia è generalmente valida. Esse riconoscono le proprie carenze nel lavoro con le persone con disabilità, specialmente se non sono in grado di verbalizzare ciò che hanno vissuto.

Alcune citazioni degli intervistati:

"Capita spesso che donne senza alcun tipo di disabilità che però hanno una storia di violenze subite appaiano comunque confuse, perse, lente, contraddittorie. Il filo di divisione e riconoscimento è spesso molto sottile." (IT, P1)

"Nelle comunità alloggio [per utenti con disabilità] non si è mai affrontato il tema della violenza, ma viene affrontato il tema sessualità e affettività, soprattutto nella comunità con ragazzi giovani in quanto gli utenti sono attivi." (IT, P5)

"Generalmente in noi scatta una molla quando vediamo che c'è una mal sopportazione di qualcosa, in quanto anche se spesso le vittime tendono a normalizzare l'avvenimento, esso crea comunque un disagio nell'utente

(nel comportamento, nelle attività nel centro diurno ecc.) In realtà il più delle volte i segnali sono evidenti, ma manca una riflessione approfondita sul tema, modello operativo diagnostico da applicare e quindi una prassi di intervento. (IT, P6)

"Nella mia carriera solamente una volta mi è capitato di essere venuta a contatto con questa specifica realtà, con la certezza che ci fosse stata una violenza. [...] In questi anni sono però emerse situazioni in cui invece potevano esserci segnali meno conclamati, in virtù del fatto stesso che gli utenti non sono consapevoli cosa sia lecito fare con loro e cosa non sia lecito." (IT, P4)

4.1.3 Abilità che donne con disabilità dovrebbero avere per identificare, prevenire o denunciare gli episodi di violenza e abuso sessuale

Tutti i professionisti intervistati pensano che generalmente le donne con disabilità cognitive o intellettive non abbiano le capacità di riconoscere azioni violente o abusive.

Mentre il concetto di consenso è di solito chiaro per una persona senza disabilità, anche in virtù dello sviluppo sociale, per una persona con una disabilità psico-sociale o intellettiva questo non è precodificato. Spesso esse non capiscono quando qualcosa è socialmente scorretto e inappropriato, non sono consapevoli di potersi rifiutare di fare qualcosa, facendolo senza mettere in discussione la richiesta loro imposta o l'atto che sono indotte abusivamente a compiere. Non capiscono il concetto di violenza e abuso, in quanto raramente è stato loro spiegato. Solitamente, queste esperienze emergono quando l'operatore instaura un rapporto con loro: dai piccoli dettagli che raccontano, il professionista scava attraverso l'intervista e talvolta rievoca storie che sono state sommerse. Inoltre, il riconoscimento della violenza e dell'abuso quotidiani, che viene perpetrata regolarmente, è estremamente complesso anche per le donne senza disabilità. Spesso è necessario un percorso di consapevolezza che permetta di riflettere su quanto è accaduto e/o sta accadendo. Alcune citazioni degli intervistati:

"Si rimane stupiti di quanto poco le persone sappiano anche solo del proprio corpo, della biologia dei propri organi, nozioni che un bambino normotipo acquisisce a 4 anni, mentre non ha una persona con sindrome di down di 40 anni. Dalle nozioni di base fino a parlare di consenso, cosa significhi dire "sì o no" a qualcosa che sta accadendo, quale sia un comportamento pubblico o privato, si notano grandi carenze." (IT, P4)

"Credo che esse non abbiano i mezzi per riconoscere tali realtà, in quanto non ricevono spesso istruzione nemmeno su cosa sia la sessualità, perciò non sanno distinguere cosa sia la violenza dalla non violenza." (IT, P2)

4.1.4 Sviluppare la capacità delle donne di riconoscere la violenza e l'abuso: metodi formativi suggeriti

Gli operatori suggeriscono che un metodo potrebbe essere quello di promuovere gruppi di parola in cui le donne possano confrontarsi circa i concetti di limite, confini del proprio corpo, consenso. È utile spiegare che è difficile riconoscere la violenza e l'abuso, anche quando ne si è vittime.

Nella dimensione di gruppo possono emergere molte idee attraverso il confronto e lo scambio di informazioni. Spesso la capacità di comprensione delle persone con disabilità è sotto-stimata, quindi il confronto libero tra loro, anche quando sfocia in discussione, può essere molto utile. Per esempio, laboratori su "Cos'è per me la violenza" offrono l'opportunità di lavorare sulle proprie percezioni e i propri limiti. Anche la condivisione di storie di donne vittime di violenza ed abuso può aiutare l'identificazione e a non sentirsi

diverse o le sole a vivere questa situazione. È importante dare valore alle loro storie di vita, mettendo temporaneamente da parte la loro disabilità. Per questo tipo di gruppo target, gli operatori che lavorano con la disabilità confermano che metodi interattivi, creativi e divertenti danno eccellenti risultati.

Un altro fattore importante è il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie. È importante, benché difficile, intraprendere un percorso anche con loro. Operazione, questa, che risulta più semplice se i genitori sono giovani, istruiti e con figli ancora piccoli: in questo caso sembrano essere più propensi a parlare di sessualità, violenza e abuso. Solo se i genitori sostengono la formazione, questa può essere efficace perché gli input arriveranno da più fronti.

Alcune citazioni dagli intervistati:

"All'interno di un laboratorio di empowerment per donne utilizzo ad esempio immagini per elicitarle narrazioni di sé, oppure scambi di ascolto, insegnando quindi ad ascoltare le storie delle altre e riconoscere le altre in sé. Però per ogni gruppo creo del materiale e delle strategie apposite, in base a cosa raccolgo da loro e a cosa loro si sentono di dire." (IT, P3)

"Si possono utilizzare diverse modalità, anche molto giocose e leggere come il teatro o attività creative per alleggerire l'aurea che questo argomento ha generalmente nelle famiglie. Nella nostra cooperativa queste attività hanno dato ottimi risultati, ci ha fatto capire che quello che presumevamo sapessero invece non sanno, anche quegli utenti con capacità cognitive maggiori." (IT, P4)

"Ad esempio in un paio d'ore si potrebbero presentare una serie di frasi e richiedere quali a loro pare fanno parte della sfera della legalità, del "corretto" e quali no. Dipende dal target. Con i ragazzi più piccoli utilizziamo spesso il laboratorio "inventiamo una storia" in cui si fa iniziare un racconto e poi si lascia continuare ai partecipanti, facendo così emergere storie/visioni personali." (IT, P6)

4.1.5 Principali difficoltà e sfide che gli operatori devono affrontare in relazione alla violenza e all'abuso sessuale verso donne con disabilità

Tutti gli intervistati evidenziano un elemento di criticità: la mancanza di interazione tra i servizi che lavorano con la disabilità e i centri anti-violenza. Questo elemento è identificato come la maggiore difficoltà incontrata da tutti gli operatori, poiché nessuno ritiene di avere competenze adeguate a gestire il fenomeno della violenza e dell'abuso sessuale verso le donne disabili.

Per gli operatori che lavorano con persone disabili, un secondo ostacolo menzionato è la difficoltà a riconoscere la violenza e l'abuso. Viene sottolineato infatti che, a meno che non sia la stessa donna a capire di essere vittima e a riferirlo, non è facile per essi comprendere cosa sia accaduto. E anche quando l'operatore sospetta fortemente che un abuso vi sia stato, non gli è chiaro come denunciare il fatto (ad esempio se al proprio superiore o ad altre autorità) e assistere la vittima.

Infine, chi proviene dai centri anti-violenza esprime difficoltà a intraprendere un percorso di consapevolezza con le donne disabili. Infatti, se il riconoscimento di essere vittima è considerato un momento necessario ed essenziale del processo, questo riconoscimento spesso non avviene in persone con disabilità cognitive o intellettive.

Alcune citazioni dagli intervistati:

"Credo che gran parte del nostro stress lavorativo sia dato dalla grande lacuna dettata dalla carenza di formazione che abbiamo sul nostro segreto professionale. [...] Ci troviamo costantemente in un limbo in cui non sappiamo come muoverci rispetto a situazioni borderline, dove magari non è successo qualcosa di eclatante ma sappiamo che potremmo agire per migliorare la situazione." (IT, P6)

"Questo per me indica il principale ostacolo: la diretta interessata spesso non è pienamente consapevole di essere vittima di violenza e lo scopre grazie al percorso che viene con lei compiuto. Il primo passo del processo ed uno dei momenti più significativi e difficili è proprio il prendere atto di essere state vittime di violenza. Ciò implica ad esempio superare la vergogna e ammettere anche di aver compiuto degli sbagli." (IT, P3)

"Credo che le maggiori difficoltà siano legate al riconoscimento e accertamento che una situazione sia di violenza, perché il rischio è che l'intervento dei servizi sociali allontani una giovane da un contesto anche dove non si era certi di quanto stesse accadendo. Bisognerebbe avere più strumenti per potersi avvicinare alle giovani e riuscire a comprendere queste situazioni." (IT, P2)

"La maggiore sfida infatti è data dal fatto che donne con disabilità più gravi possono non avere le capacità/le possibilità di presentarsi al centro antiviolenza, facendo quella prima chiamata o primo colloquio di propria spontanea volontà che per i centri antiviolenza risulta passo imprescindibile per iniziare un percorso." (IT, P1)

4.1.6 Iniziative e buone pratiche nel campo dell'informazione, educazione, prevenzione e supporto alle donne con disabilità vittime di violenza e abuso sessuale e agli operatori

I professionisti intervistati non conoscono nello specifico alcun corso di formazione, strumento o buona pratica in questo ambito e nessuno di loro ha affrontato questo tema nell'ambito della propria formazione accademica.

Chi, tra gli intervistati, opera nel settore della disabilità sottolinea però che negli ultimi anni è aumentata l'offerta formativa sul tema della sessualità delle persone disabili, anche se in questo ambito non viene affrontato di norma il tema della violenza e dell'abuso. Le operatrici dei centri anti-violenza, d'altra parte, non hanno mai affrontato il tema della disabilità tra le proprie utenti.

Le iniziative che cercano di connettere i due mondi, quello della disabilità e quello del contrasto alla violenza di genere, sono sporadiche e isolate, come sottolineato da un educatore che – insieme ad altri esperti – ha organizzato una formazione sul tema all'interno di un centro per disabili.

Alcune citazioni dagli intervistati:

"Che io sappia non ce ne sono [buone pratiche sul tema]. Qualcosa si tocca nelle scuole di sessuologia relativamente alle violenze, ma non declinato così nello specifico alla violenza su persone con disabilità cognitive" (IT, P2)

"Noi ci siamo affidati a professionisti esterni, persone che avevano già condotto laboratori sulla sessualità, per poterne sviluppare uno interno alla nostra cooperativa. Abbiamo fatto un'analisi iniziale del bisogno delle famiglie e degli utenti per poi produrre un percorso adatto a loro. Abbiamo lavorato in modo strutturato sugli elementi più carenti e quasi di emergenza, cercando in primo luogo di creare consapevolezza." (IT, P4)

"No. Nel mio caso avevo fatto durante la mia formazione un corso di psicologia dinamica (obbligatorio) in cui la professoressa aveva approfondito la tematica delle violenze, ma è stato un puro caso in virtù di una sua passione professionale all'argomento." (IT, P6)

4.1.7 Caratteristiche della formazione

Tutti gli operatori intervistati affermano che sarebbero interessati a partecipare ad una formazione sugli abusi e sulla violenza sessuali verso le donne disabili. C'è anche consenso sul fatto che la formazione dovrebbe avere carattere seminariale ed essere quindi prevalentemente pratica (ad esempio basata su giochi di ruolo e simulazioni) e finalizzata a fornire strumenti e strategie che possano essere applicati al lavoro quotidiano. Alcuni intervistati suggeriscono anche l'uso di tecniche creative come il Teatro dell'Oppresso. In relazione agli argomenti che dovrebbero essere trattati nella formazione, un intervistato afferma che dovrebbe essere un mix di tecniche e approcci in uso nei centri anti-violenza e di informazioni sulla disabilità e su come essa possa impattare sulla violenza, l'abuso, la comprensione e il consenso. Un altro aggiunge il tema del riconoscimento della sessualità come un bisogno di base e del principio di auto-determinazione delle persone disabili.

Per quanto riguarda la durata, gli intervistati pensano che dipenda in realtà dall'obiettivo: se si tratta solo di sensibilizzazione potrebbe essere breve, diversamente – trattandosi di un tema complesso – ci sarebbe bisogno di tempo per poterlo sviluppare dettagliatamente. Due partecipanti fanno riferimento ad una durata possibile di 8 ore per una formazione in presenza.

Per quanto riguarda l'opzione di una formazione online, c'è un generale scetticismo circa la fattibilità di utilizzarla per un tema come questo. La maggior parte degli intervistati afferma che preferirebbe una formazione in presenza a causa dell'importanza degli aspetti pratici. In ogni caso, la parte online dovrebbe essere di breve durata (massimo due ore per modulo) a causa del più basso livello di attenzione.

Agli intervistati viene presentata una lista di potenziali temi da trattare durante la formazione, con la richiesta di identificare quelli prioritari. Sostanzialmente tutti gli argomenti proposti, con l'eccezione della prevalenza del fenomeno, vengono considerati importanti. Tuttavia, sembra prevalere l'interesse su come agire operativamente per prevenire ed affrontare il fenomeno oltre alla necessità di acquisire conoscenze di base sul tema della violenza sessuale.

Alcune citazioni dagli intervistati:

"Penso che ciò che dovrebbe essere trasferito al personale di prima linea è che la sessualità è un'esigenza fondamentale, dovremmo discuterne senza ironia. [...] Inoltre, dovremmo parlare di autodeterminazione e del riconoscimento della persona con disabilità come persona, un individuo e non solo un disabile." (IT, P2)

"Mi piacerebbe partecipare ad un'esperienza più laboratoriale, in cui ci si mette in discussione e si "scalfiggono" le idee preconfezionate e insegnino a sospendere il giudizio." (IT, P3)

"Penso che la modalità online, sebbene sia una risorsa infinita, debba essere mantenuta come "ultima spiaggia" per questa formazione. Sicuramente ha i suoi benefici (es. non doversi muovere, poter rivedere la formazione o stoppare il video) ma il contatto visivo, la prossemica trasmettono molto di più in una formazione." (IT, P4)

4.2 Laboratorio con le donne disabili

4.2.1 Partecipanti

Nel laboratorio sono state coinvolte due donne che vivono in un Gruppo Appartamento (GAP) a media soglia di protezione.

B. ha 40 anni e una disabilità intellettiva di medio grado. Grazie al suo impegno e alla professionalità degli educatori, ha seguito un percorso di vita che l'ha portata a sviluppare una serie di competenze e autonomie tanto da poter passare da una residenza ad alta protezione ad una di media protezione, dove attualmente vive.

G. ha 46 anni e soffre di una psicopatologia associata ad una disabilità intellettiva di grado lieve. In precedenza ha vissuto a lungo, in un appartamento di edilizia popolare e svolge, seppur con diverse difficoltà, un lavoro a tempo indeterminato come categoria protetta in una catena di grande distribuzione. G. è seguita da tempo dal servizio sociale che ha deciso d'intervenire in modo drastico quando la stessa G. ha chiesto aiuto per via della presenza di un vicino di casa che si era stabilito in casa sua, approfittando di lei.

Il laboratorio è stato accettato volentieri dalle due partecipanti come un modo per spezzare la monotonia delle restrizioni legate al COVID-19 ma anche in quanto occasione di essersi sentite *speciali* e *scelte* rispetto agli inquilini maschi.

4.2.2 Elementi emersi durante il laboratorio

Alle donne vengono mostrate alcune foto, per ciascuna è chiesto loro di indicare cosa essa rappresenti secondo loro, di descriverla.

La prima immagine ad essere mostrata rappresenta una donna al lavoro ad una scrivania. Dietro di lei un uomo le afferra una spalla con una presa decisa. La donna si volta a guardarlo, sul viso un'espressione di fastidio.

B: *"Sono due fidanzati...!"* [Sorriso]

G: *"Mah, mi sembra un'impiegata e non è contenta di essere toccata sulle spalla dal capoufficio..."*

La seconda immagine rappresenta un uomo e una donna seduti su un divano. La donna indossa una gonna e non si vedono i volti. L'uomo mette una mano sul ginocchio della donna che gliela allontana.

B: *"Sono intimi, vuole fare sesso, sono fidanzati..."*

G: *"Mah, lei gli sposta la mano..."*

La terza immagine rappresenta una coppia su un divano, dalla finestra si capisce che è sera. Lui si protende verso di lei mentre la donna, ponendogli due mani sul petto, lo allontana girando il volto di lato con espressione di repulsione.

B: *"Si vogliono baciare, sono fidanzati..."* [Sorridente]

G: *"Lei gira la testa..."*

L'intervistatrice prova a stimolare altri commenti ma senza risultato. Chiede allora alle due donne se si sono mai trovate in situazioni analoghe o se conoscono qualcuna che lo sia. Una delle due partecipanti racconta

di un episodio che l'ha vista coinvolta direttamente in cui ha preso un caffè in un bar con un uomo: *"Mi voleva conoscere, e mi ha tirato giù la mascherina e mi ha baciato, ...mi sono spaventata, mi piaceva prima ma poi...lui si è accorto che mi sono stranita e mi ha chiesto scusa"*. (G) Non seguono altri commenti.

Viene poi richiesto che cosa avessero in comune le foto mostrate:

G: *"Le molestie sul luogo del lavoro! Ad una mia collega è successo che ha fatto sesso sul lavoro, lei se ne è andata via poi, era violenza, mi sa che lei non voleva, tutte queste donne sono state molestate..."*

Infine, viene mostrata l'ultima immagine, in cui una donna mostra il palmo della mano aperto con il braccio teso davanti a sé. Sulla mano c'è scritto "NO".

L'immagine inizialmente non viene compresa, sembra non essere di facile interpretazione. L'intervistatrice riproduce dunque l'azione, scrivendosi "NO" sul palmo della mano e vocalizzando un sonoro: "NO!". Nuovamente le donne sembrano non capire e l'intervistatrice le sollecita con ulteriori domande. Chiede loro di pensare ai discorsi fatti prima e al tema della violenza delle donne, emerso dai loro discorsi e instaura un dialogo che riportiamo integralmente:

La violenza esiste?

B: *"A voglia!!"* [sonoro]

G: *"Sì..."* [tiepido]

Le donne vengono infastidite?

B: *"Certo!"*

G: *"Sii..."* [sorridente]

Da chi?

B: *"Dai ragazzi"*

G: *"Dagli uomini"*

Ma se sono infastidite, sono contente?

B e G in coro: *"NOOO!"*

E questa foto, questo "NO!", a cosa si riferisce?

A: *"Non toccarla, perché lei dice no!"*

F: *"Non vuole qualcosa, non vuole fare l'amore... se è no, è no! Le donne sono vittime di violenza, ci sono le violenze nelle mura domestiche, sono umiliate... lo incontro un tizio tutte le mattine sul pullman, si siede davanti a me e mi fa un sacco di domande, complimenti, mi sorride... non gli devo dare più confidenza...come mi dicono gli educatori: "prima lo vogliamo conoscere!"*

4.2.3 Osservazioni

Il tema della violenza subita dalle donne ad opera di uomini è chiaramente conosciuto dalle partecipanti ma è subito come qualcosa di naturale e ineluttabile, come gli eventi atmosferici. Per una delle due partecipanti, violenza e sesso sembrano a volte essere considerati termini equivalenti. Sarebbe quindi necessario lavorare sulla loro capacità di riconoscere come tali situazioni di rischio.

Da parte delle due donne, vi è scarso allenamento ad esprimere la propria opinione, cosa che non si riscontra nei compagni maschi. Andrebbe probabilmente rafforzata questa abilità, sia per promuovere uno spirito critico sia per stimolare il racconto di situazioni vissute che possano esporle a potenziali rischi.

Dal punto di vista metodologico, infine, l'utilizzo delle immagini per animare la conversazione pone alcune criticità poiché le foto proposte non sembrano essere di immediata comprensione e necessitano di ulteriori stimoli e chiarimenti per poter essere utilizzate.

5. Conclusioni e raccomandazioni

Ciò che emerge da questa analisi è che, benché in Italia stia progressivamente aumentando l'attenzione al tema della violenza di genere e si sia evoluto l'approccio verso la sessualità delle persone disabili, la violenza e gli abusi sessuali perpetrati nei confronti di donne con disabilità appare ancora come un fenomeno poco conosciuto dagli operatori del settore e poco indagato dalla ricerca. Questo nonostante i dati disponibili, per quanto parziali e limitati, evidenzino purtroppo una diffusione significativa e preoccupante del fenomeno.

Mancano, in Italia, anche buone prassi di intervento consolidate ed è molto limitato il numero di progetti che ha cercato di intervenire specificamente su questa tematica, approfondendola e sperimentando specifiche modalità di intervento.

A questi risultati della ricerca in letteratura, fanno eco le testimonianze raccolte tra i professionisti del settore che – pur riconoscendo la rilevanza del tema nella loro pratica quotidiana – evidenziano una significativa mancanza di conoscenze e competenze per prevenire e affrontare fenomeni di violenza e abusi verso donne disabili oltre che l'assenza di connessioni tra i due settori idealmente deputati all'intervento: quello dei servizi per la disabilità e i centri anti-violenza. A conferma di questi ostacoli, le donne disabili coinvolte nello studio mostrano difficoltà a riconoscere come tali le situazioni di violenza e abuso che sono loro mostrate e che talvolta hanno anche esperito direttamente.

Appare quindi necessario sia intervenire per colmare le lacune nella ricerca e nello sviluppo di prassi operative, sia attivare azioni formative per entrambi i destinatari (operatori e donne disabili) che adottino approcci pragmatici e in grado di offrire strumenti pratici e facilmente applicabili nelle situazioni quotidiane.

6. Bibliografia

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (2013). *Gioia - Tesi di laurea sulla violenza - Le reti interistituzionali*. Tesi di Laurea non pubblicata. https://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/gioia-tesi-laurea-sulla-violenza-reti-interistituzionali.aspx
- Bastiani, F., Romito, P. (2020). *Io c'entro. Uno studio di follow-up tra le donne che si sono rivolte a quattro centri anti violenza*. Università degli Studi di Trieste. <https://www.direcontrolviolenza.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-Bastiani-IO-CENTRO.pdf>
- Federazione italiana per il superamento dell'handicap. (2019). *La violenza sulle donne con disabilità: indagine FISH*. <http://www.fishonlus.it/2019/11/20/la-violenza-sulle-donne-con-disabilita-indagine-fish/>
- Fioravanti, G., Taddeini, R., Pafundi, C., Spiotta, M., Losacco, L.V. (2014). *Il progetto Aurora. Violenza di Genere e disabilità*. Associazione Frida Onlus, Società della Salute Valdarno Inferiore. AIAS Empoli. http://www.condicio.it/allegati/145/ProgettoAurora_ViolenzaGenereDisabilita.pdf
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (2013). *Legge 27giugno 2013, n.77*. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2019). *Rapporto annuale 2019*. <https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2011). *Rapporto stereotipi, rinunce e discriminazione di genere*. <https://www.istat.it/it/files//2019/11/gli-sterotipi-e-la-discriminazione-2011.pdf>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2014). *Il numero delle vittime e le forme di violenza*. <https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famig/numero-delle-vittime-e-forme-di->
- Istituto Nazionale di Statistica. (2017). *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*. https://www.istat.it/it/files//2017/11/piano_sulla_violenzamaschilecontrodonne_2017.pdf
- Istituto Nazionale di Statistica. (2019). *Violenza di genere*. <https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2019). *Definizioni e indicatori*. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori>
- Ministero della Salute. (2020). *Violenza sulle donne*. <http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4498&area=Salute%20donna&menu=societa>
- Pesci, C. et.al. (2017). *Voci di donne: Un'analisi delle barriere che le donne con disabilità incontrano nella loro vita*. AIAS Bologna onlus. http://www.aisbo.it/PDF/voci-di-donne_Report_definitivo.pdf
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2015) *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-2017.pdf>
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017) *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020* <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf>



Radtke, D., Barbuto, R., Napolitano, E. & Iglesia, M. (2002). *Information Kit: Violence means death of the soul. "Disabled Girls and Women - Victims of Violence - Awareness Raising Campaign and Call For Action"* Daphne programme 2000-2003. http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/KitViolence_DplItalia.pdf
Università telematica degli studi - IUL, Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa. (2020). *Gender School. Report buone pratiche.* <https://www.genderschool.it/wp-content/uploads/2020/01/01-%E2%80%A2-menabot-A4-1.pdf>

